

TI_GERICHTE 34.2004.54 vom 25. Juli 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2004.54_d20050725

FR: TI_GERICHTE 34.2004.54 du 25 juillet 2005

IT: TI_GERICHTE 34.2004.54 del 25 luglio 2005

Regeste

applicazione del termine di 5 anni di prescrizione ad una rendita intera d'invalidità con effetto retroattivo dal momento in cui l'assicuratore LPP ha saputo dell'aumento del grado d'invalidità, modifica che l'assicurato doveva tempestivamente notificare al primo. Vedi pure rettifica disp. 35.2004.54

Erwägungen

E. 1

mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;

E. 2

mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione". Il Regolamento applicabile in concreto non contempla alcuna regolamentazione in materia di prescrizione rendendo quindi applicabile la normativa legale sopra descritta (allg. XIII, doc. 3). 2.4. Nella già citata sentenza del 4 agosto 2000 il TFA ha stabilito che il diritto alla prestazione era prescritto in quanto l'assicurato non l'aveva fatto valere entro il termine di 10 anni. In tale contesto l'Alta Corte ha sottolineato: " C'est également en vain que les recourants invoquent le moyen tiré de l'abus de droit, au motif que l'intimée aurait «dolosivement incité (l'assuré) à ne pas agir avant l'expiration du délai légal» en taisant l'inapplicabilité de l'art. 15 ch. 1 de son règlement aux prestations obligatoires. Il est vrai que selon la jurisprudence rendue à propos des art. 127 à 142 CO, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans dol, il a un comportement qui incite celui-ci à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard paraît compréhensible (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269 et les références citées). Il est également exact que des considérations du même ordre se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi (Grisel, Traité de droit administratif, p. 662; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6ème éd., p. 205). Dans la mesure toutefois où feu X. _____ était assisté d'un mandataire professionnel censé connaître la jurisprudence (cf. ATF 118 V 77, 117 II 566), les recourants ne sauraient soutenir que l'assuré ignorait l'inapplicabilité de l'art. 15 ch. 1 du règlement de la CPC au régime de la prévoyance obligatoire. Au demeurant, si l'intéressé n'a accompli aucun acte interruptif de prescription en temps utile, ce n'est pas pour s'être fié, comme l'affirment les recourants, au délai d'attente de deux ans prévu à l'art. 15 ch. 1 du règlement; car si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'interrompre la prescription quinquennale, au plus tard en 1994. En réalité, la passivité de l'assuré résulte de la négligence dont il a fait preuve dans le

suivi de son dossier : ainsi, c'est l'intimée qui, quatre ans après qu'elle eut été informée du dépôt d'une demande de rente AI, a dû interpeller le mandataire de feu X. _____ le 20 septembre 1993 pour connaître l'issue de cette procédure; par ailleurs, ce n'est que le 23 mars 1995, soit près de 18 mois plus tard, qu'une copie de la décision de rente de l'AI a été transmise à la CPC; enfin, alors que la créance en prestations n'était pas encore prescrite à cette date et que l'intimée tardait à prendre position, l'assuré et son mandataire n'ont pas jugé utile d'interrompre la prescription par l'un des moyens prévus par la loi à l'art. 135 CO, mais se sont contentés de relancer à quelques reprises la Rentenanstalt, surtout après le mois de février 1997. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qu'il y a d'abusif dans le fait d'invoquer la prescription survenue le 1er mai 1997. Le moyen est manifestement infondé. ” (STFA inedita 4 agosto 2000, B 9/99, consid. 4b).

2.5. Nel caso in esame, la Fondazione ha applicato il termine di prescrizione quinquennale calcolato a ritroso dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'aumento del grado d'invalidità, ossia la ricezione dello scritto 24 settembre 2004 dell'attrice (allg. XIII, doc. 15). AT 1 sostiene invece di aver a suo tempo informato sia il proprio datore (Comune di _____) che l'Istituto previdenziale di _____ dell'aumento del grado d'invalidità, motivo per cui non si tratta di un suo errore, ma piuttosto di negligenza da parte delle succitate autorità che non hanno informato la Fondazione di tale modifica. Implicitamente dovrebbe dunque valere come momento d'interruzione della prescrizione quello in cui l'assicurata ha fornito tale informazione. Nelle osservazioni 3 marzo 2005 l'Istituto previdenziale di _____ ha ammesso di aver ricevuto una copia della decisione dell'AI, facendo presente che " non poteva essere da noi interpretato quale formale richiesta da parte dell'interessata alla CO 1 per la modifica della percentuale d'invalidità" (XXIbis). In merito a questa circostanza, il TCA ha posto al succitato Istituto previdenziale le seguenti domande (XXXVIII), il quale ha risposto in data 9 giugno 2005 (XXXIX): " 1) Da chi avete ricevuto copia della decisione dell'Ufficio AI del 23 febbraio 1998 che ha modificato il grado d'invalidità? Non siamo in grado di sapere con certezza da chi ci è stata inviata copia della decisione dell'Ufficio AI del 23 febbraio 1998 che peraltro ci è giunta senza alcuna lettera accompagnatoria. Potrebbe essere sia dall'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità sia dal Comune di _____ tramite la sua agenzia comunale AVS. 2) Esattamente quando avete ricevuto tale decisione? (Se disponibile, p.f. allegare la prova documentale). Non abbiamo copia della busta indicante una data precisa, presumibilmente nel corso del mese di marzo 1998 considerato che la decisione AI data del 23 febbraio 1998. 3) Per quale motivo non avete comunicato alla CO 1 la modifica del grado d'invalidità, visto che il 19 agosto 1996 avete informato il menzionato istituto previdenziale della mezza rendita erogata con decisione 9 agosto 1996 dell'Ufficio AI (cfr. allegato no.2)? Non era competenza del nostro Istituto decidere né se l'interessata avesse diritto alla rendita pensionistica né tantomeno stabilirne la percentuale. La dipendente AT 1, a quel momento non era più nostra assicurata e pertanto iscritta nei nostri incarti. Per la parte attiva (50%) ci erano state comunicate le dimissioni con effetto 30 aprile 1997 (vedi copia lettera del 6 maggio 1997 allegata); la parte inattiva era stata regolata nel 1996 direttamente da parte della CO 1 la quale aveva chiaramente indicato alla signora AT 1 (vedi lettera 22.11.1996 allegata in copia) che ogni cambiamento di incapacità di guadagno doveva essere immediatamente comunicata direttamente alla CO 1." Dunque, verosimilmente nel mese di marzo 1998 l'Istituto previdenziale di _____ è venuto a conoscenza della decisione 23 febbraio 1998 dell'Ufficio AI di aumento del grado d'invalidità di AT 1. Ora, il menzionato Istituto, rispettivamente il datore di lavoro (Comune di _____), non erano tenuti a trasmettere copia della decisione dell'Ufficio

AI alla Fondazione. Da un lato, con effetto 30 aprile 1997 l'attrice non era più dipendente presso il Comune di _____ e quindi non era affiliata per la parte attiva alla succitata Fondazione (allg. XIII, doc. 11). Dall'altro, al momento della ricezione della decisione dell'AI la questione previdenziale relativa alla parte inattiva dell'attrice (invalidità) era stata assunta dalla stessa Fondazione, la quale dal 1996 versa, con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1995, una mezza rendita d'invalidità. Va poi evidenziato che all'art. 7 del regolamento previdenziale, nel tenore valido al momento dei fatti, è espressamente stabilito che le persone assicurate sono tenute ad informare la Fondazione il mutamento del grado d'invalidità (allg. XIII, doc. 3 pag. 7). Di questa circostanza l'assicurata è stata del resto resa edotta con la comunicazione 22 novembre 1996 della Fondazione con cui le è stata riconosciuta la mezza rendita d'invalidità ("La preghiamo di notificarci ogni cambiamento di questa incapacità di guadagno immediatamente. Prestazioni accordate di troppo dopo la data di modifica dovranno essere rimborsate", allg. XIII, doc. 8). Pur ritenendo che l'attrice, come da lei assunto nella replica del 22 dicembre 2004 al TCA (XV), abbia considerato in buona fede il Municipio di _____ rispettivamente l'Istituto previdenziale di _____ (e quindi non la Fondazione), quali suoi referenti per le questioni inerenti il secondo pilastro, resta il fatto che essa, facendo uso della diligenza dovuta in questa circostanza, avrebbe dovuto segnalare subito a medesimi enti (datore di lavoro e Istituto previdenziale di _____) la non avvenuta ricezione della rendita intera del secondo pilastro. Essa lo ha invece fatto solo nel settembre 2004, ossia dopo oltre sei anni dalla decisione 23 febbraio 1998 dell'Ufficio AI. In conclusione, non potendo addebitare alla Fondazione alcuna negligenza, tantomeno di aver abusivamente fatto ricorso all'istituto della prescrizione (cfr. in merito: DTF 113 II 264 consid. 2e citato nella menzionata STFA inedita

E. 4

agosto 2000, B 9/99, consid. 4b riportata al consid. 2.4) e constatato che in casu non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione (cfr. consid. 2.3), l'assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità intera dal 1° settembre 1999.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.